SENT. N. 94/2024/M

Giudizio n. 46267

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46267** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, nato a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Samuele Miedico, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi, e contro il Ministero della difesa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 novembre 2024, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avv. Rossella Staine in sostituzione dell'avv. Samuele Miedico per il ricorrente e l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps. Assente il Ministero della difesa.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 10 giugno 2024 il ricorrente, già dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto in servizio presso la Guardia di Finanza, in pensione dal (omissis), chiede che sia dichiarata la dipendenza da causa di servizio delle infermità "*gastrite cronica antrale con diffusi aspetti metaplasici*" e "*note di gastroduodenite*" dalle quali è affetto, ai fini del riconoscimento del suo diritto alla pensione privilegiata.

1.1. Innanzitutto, ricostruisce la propria vicenda.

Il ricorrente ha diverse patologie riconosciute da commissioni medico ospedaliere come dipendenti da causa di servizio: distorsione caviglia sx, note di gastroduodenite, artrosi cervicale con lievi deficit funzionali, ernia discale L5/S1 e protrusione discale e tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. Per quest'ultima ha ottenuto un equo indennizzo.

In data 17 marzo 2020 ha domandato all'Inps la concessione della pensione privilegiata.

Con determinazione dirigenziale n. (omissis), dell'8 settembre 2023, della Guardia di Finanza, Centro informativo amministrativo nazionale – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza, la richiesta è stata rigettata in ragione del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "gastrite cronica antrale con diffusi aspetti metaplastici" e "note di gastroduodenite". La motivazione alla base della determinazione è che, come da parere n. (omissis), del 4.7.2023, del Comitato di verifica per le cause di servizio, le note di gastroduodenite sono state considerate non dipendenti "*trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neuro-distonico endogeno, sull'insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità*", mentre sulla gastrite cronica il menzionato Collegio ha ritenuto di non dover esprimere un nuovo giudizio sulla dipendenza, considerandola una descrizione nosografica della medesima patologia che ha interessato una porzione specifica dello stomaco.

1.2. Il ricorrente contesta la determinazione dirigenziale n. (omissis), in

particolare lì ove la stessa ha affermato che sull'insorgenza e sul decorso della patologia *de qua* non potrebbe avere "*nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità*".

Evidenzia che il Comitato di verifica non ha tenuto conto di quanto sostenuto dalla Commissione medica ospedaliera dell'Ospedale militare di Bologna, la quale aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle "*note di gastroduodenite"* dalle quali è affetto; quest'ultima aveva motivato affermando che dalla documentazione in atti emergeva come il ricorrente fosse tato sottoposto "*a gravosi disagi di ordine fisico, ambientale climatico atmosferico dietetici e a tutti quei fattori psicostressanti di cui è così denso anche il normale servizio*", e che "*tutte le suddette noxae hanno svolto un ruolo di preponderante importanza concausale nel determinismo patogenico della infermità in esame*".

Afferma, il ricorrente, che il Comitato di verifica avrebbe dovuto tener conto di tale elemento, quantomeno al fine di confutarlo, e che i rilievi espressi da quest'ultimo nel rigettare la sua domanda sarebbero del tutto generici ed aspecifici rispetto al caso sottoposto al suo esame. Sostiene, altresì, che contrariamente alle conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato di verifica, la gastrite costituisce un decisivo aggravamento delle "*note di gastroduodenite*", dovuto proprio alle incombenze cui il sig. (omissis) era sottoposto.

Riporta le conclusioni di un consulente medico legale di parte. Quest'ultimo ha affermato che il ricorrente sarebbe stato sottoposto, durante il proprio servizio, a fattori eziopatogenetici particolarmente stressanti e delicati (i

servizi effettuati quale verificatore fiscale, quelli presso il Nucleo di Polizia Tributaria, il contrasto a soggetti malavitosi e i gravi dissidi con i propri superiori che sono sfociati in un trasferimento di autorità successivamente annullato dal Consiglio di Stato) che, se non hanno svolto un ruolo causale ben identificabile e diretto, potrebbero comunque assurgere ad elemento concausale efficiente e determinante nell'insorgenza della patologia in questione. Aggiunge, il CTP, che la gastrite cronica di cui il ricorrente è affetto può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio in quanto, escludendo la causa infettiva da Helicobacter Pilori (come attestato dalle biopsie gastriche effettuate) essa può essere riconducibile agli importanti e delicati fatti di servizio prima enunciati, i quali possono rappresentare comunque concausa efficiente e determinante nella patogenesi dell'infermità. Continua sostenendo che anche ammettendo l'eziologia infettiva da *helicobacter pilori* della patologia in questione, i ricordati fatti di servizio hanno potuto col tempo favorire l'azione batterica, attraverso un'alterazione dell'equilibrio dell'acidità dello stomaco. Conclude affermando che la patologia da cui il sig. (omissis) è affetto sarebbe ascrivibile alla tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, 8° Categoria pur non essendo specificamente inclusa nel suddetto elenco, in ossequio al principio di equivalenza ed analogia.

Il ricorso riporta, a supporto della propria domanda, giurisprudenza di questa Corte, tra cui una pronuncia secondo la quale "*la dipendenza può essere affermata anche in rapporto alla normalità delle mansioni svolte dal soggetto in relazione alla propria qualifica, allorché tale normalità può comunque aver inciso sulla obiettiva minore resistenza congenita psicofisica*" (Sezione Giurisdizionale Marche, 5.4.2001, n. 97).

Ricorda, altresì, le istruzioni operative rilasciate il 16.2.2006 dall'INAIL circa i "*Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate*", le quali tra l'altro hanno affermato che "*se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch'essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest'ultima è da ritenere di origine professionale*"; ciò, aggiunge la difesa, senza che rilevi la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative.

Il Comitato di verifica si sarebbe, invece, limitato ad affermare, in maniera apodittica secondo la difesa del ricorrente, che il servizio reso non avrebbe potuto influire "neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante", sull'insorgenza e sul decorso della malattia. Inoltre, avrebbe omesso di chiarire quali sarebbero i fattori extralavorativi che avrebbero causato l'insorgenza ed aggravato il decorso della patologia di cui si tratta.

Da ultimo, il ricorrente ricorda la giurisprudenza secondo la quale "*ai fini del titolo al trattamento pensionistico di privilegio, non sono di ostacolo il carattere endogeno costituzionale della malattia ovvero la predisposizione organica od acquisita – per fattori estranei al servizio – del soggetto alla medesima, sempreché il servizio stesso abbia potuto provocare l'anticipata rivelazione della malattia ovvero la sua più rapida evoluzione verso l'esito invalidante*" (C. conti, Sez. Giur. Lazio, n. 1226/1997).

1.3. Nel rassegnare le **conclusioni,** chiede:

- che sia dichiarata la dipendenza da causa e/o concausa di servizio delle

infermità "*gastrite cronica antrale con diffusi aspetti metaplasici*" e "*note di gastroduodenite*" da cui è affetto come rientrante nella tabella A, categoria 8 e, per l'effetto, che sia dichiarato il suo diritto alla corresponsione della pensione di privilegio, con liquidazione degli arretrati e delle somme accessorie;

- in ipotesi, che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio.

Con vittoria di spese.

2. L'Inps si è costituito, tardivamente, con una memoria depositata in data 9 novembre 2024.

Preliminarmente, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle doglianze riferibili ai pareri emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, trattandosi di atti di esclusiva competenza delle amministrazioni che li hanno adottati ai quali l'Istituto previdenziale è estraneo.

L'Istituto previdenziale eccepisce, altresì, il difetto di giurisdizione di questa Corte in materia di riconoscimento della causa di servizio, citando a supporto la giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni unite che afferma la devoluzione al Giudice del rapporto di lavoro della domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di un'infermità al fine dell'ottenimento dell'equo indennizzo.

Nel merito, afferma che il ricorso sarebbe infondato in ragione della circostanza che i competenti organi tecnici non hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal ricorrente.

Nel rassegnare le **conclusioni**, l'Inps chiede:

- in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;

- in subordine, che ne sia dichiarata l'infondatezza;

- in via gradata, in ipotesi di accoglimento della domanda, che sia dichiarato che da quanto riconosciuto a titolo di pensione privilegiata dev'essere detratto quanto corrisposto a titolo di equo indennizzo.

Con vittoria di spese.

In via istruttoria, si oppone alla CTU e, in caso di ammissione, nomina sin d'ora quali CTP le dott.ssa Cristina Catalano, Lucilla Mugnaini e Arianna Giovannetti del Coordinamento generale medico legale dell'Istituto.

3. Il Ministero della difesa non si è costituito.

4. Nel corso dell'**udienza del 18 novembre 2024** l'avv. Staine per il ricorrente ha replicato alle eccezioni di carenza di giurisdizione e di carenza di legittimazione passiva formulate dall'Inps con la memoria di costituzione. Per il resto, le parti si sono riportate alle conclusioni in atti.

DIRITTO

1. Preliminarmente, questo Giudice, accertata la regolarità della notifica del decreto di fissazione d'udienza e del ricorso al Ministero della difesa mediante PEC inviata sia direttamente a quest'ultimo che all'Avvocatura dello Stato di Bologna e, quindi, verificata l'integrità del contraddittorio, dichiara la **contumacia** del menzionato Ministero.

2. Ancora in via preliminare, è necessario scrutinare l'**eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Inps.**

È utile ricordare la concorde giurisprudenza del Giudice delle pensioni e di quello amministrativo che hanno sempre negato (*ex multis*, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 86/2020) l'impugnabilità in via autonoma dei pareri resi dagli organi consultivi, siano essi facoltativi o obbligatori, in ragione della

mancanza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere. Difatti, tali atti, essendo strumentalmente preordinati all'emanazione dell'atto finale, non possono ledere, in modo diretto ed immediato, posizioni giuridiche soggettive. In particolare, poi, con riferimento ai pareri medici, è stato affermato che essi costituiscono atti preparatori ed endoprocedimentali, non immediatamente lesivi, che quindi possono essere disattesi dal provvedimento finale, quindi atti interni insuscettibili di impugnazione, in quanto facenti parte del complesso procedimento amministrativo che si conclude con il necessario decreto della competente amministrazione.

L'eccezione dev'essere, per quanto sopra, rigettata, giacché il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità dalla quale è affetto il ricorrente è presupposto dell'affermato diritto alla pensione privilegiata e, come chiarito in diverse occasioni da questa Corte (*ex multis*, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 95/2023), l'Istituto previdenziale, nei giudizi pensionistici rispetto ai quali il ricorrente è un pubblico dipendente in pensione, dev'essere considerato parte necessaria, essendo il soggetto competente ad erogare la pensione.

3. Anche l'eccezione di difetto di **giurisdizione** dev'essere rigettata, in quanto è consolidata la giurisprudenza della Corte di cassazione che afferma la giurisdizione di questa Corte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato (cfr. C. cass. S.U. ord. n. 4325/2014).

Contrariamente a quanto affermato dall'Inps, infatti, il ricorso non ha ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio al fine dell'ottenimento dell'equo indennizzo, rispetto al quale è pacifica la carenza

di giurisdizione di questa Corte, bensì il diritto alla pensione privilegiata.

4. L'eccezione di **inammissibilità** dev'essere, infine, rigettata, in ragione della totale assenza di qualsiasi argomentazione da parte dell'Inps a supporto della stessa.

5. Definita con la presente sentenza parziale le suddette questioni, si dispone sull'istruttoria del giudizio con **separata ordinanza**.

6. Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Ministero della difesa;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Inps;
- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- rigetta l'eccezione di inammissibilità.

Dispone per l'ulteriore istruttoria della causa come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.

Il Giudice

SENT. N. 94/2024/M

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 26 novembre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 26 novembre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)